

Concorrenza tra imprenditori nel settore delle telecomunicazioni

Data di pubblicazione: 11 Giugno 2026

CASSAZIONE, SEZ. I - ordinanza 6 giugno 2026* (sui casi in cui, in tema di concorrenza fra imprenditori, deve ritenersi che la limitazione delle altrui attività sul mercato da parte di un'impresa concorrente integri gli estremi dell'art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. e sui limiti applicativi di tale principio nel settore delle telecomunicazioni in forza del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche).

CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. I - ordinanza 6 giugno 2026 n. 18268 - Pres. Di Marzio, Est Nazzicone - Ivan Zatta Towers s.r.l. Unipersonale (Avv.ti Cuonzo e Canal) c. D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C. (Avv. Boscolo) - (accoglie).

Commercio ed industria - Disciplina anti-trust - Concorrenza fra imprenditori - Limitazione delle altrui attività sul mercato da parte di un'impresa concorrente - Casi in cui integra gli estremi dell'art. 2598, comma 1, n. 3, c.c. - Individuazione - Limiti - Fattispecie relativa al settore delle telecomunicazioni ex d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche.

In tema di concorrenza fra imprenditori, la limitazione delle altrui attività sul mercato da parte di un'impresa concorrente integra gli estremi dell'art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., soltanto qualora attuata con tecniche illecite, che non possono consistere nella mera limitazione, mediante la propria attività regolarmente autorizzata sul piano amministrativo, alla situazione di fatto altrui; ne consegue che allorché il sistema normativo, come avviene nel settore delle telecomunicazioni in forza del [d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259](#), Codice delle comunicazioni elettroniche, sia particolarmente proteso a garantire un'ampia concorrenza sul mercato che si vuole liberamente accessibile agli operatori, ai sensi degli artt. 101-102 TUF e 41 Cost., è necessario che, nella controversia tra privati imprenditori, il giudice ordinario - al fine di non impedire l'ingresso sul mercato di altri concorrenti e non consolidare posizioni di privilegio - valuti se anche condotte appropriate dell'imprenditore che si lamenta danneggiato possano favorire il contemperamento dei reciproci interessi sul mercato, trattandosi di un criterio generale che, pur dettato per la P.A., deve essere considerato anche dal giudice civile, ove si trovi, sul piano dei rapporti interprivati, a decidere in ordine a simili controversie ed a concretizzare la clausola generale del divieto di atti non conformi ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l'altrui azienda.

FATTI DI CAUSA

La D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C. convenne in giudizio, nel dicembre 2016, innanzi al Tribunale di Belluno, l'imprenditore individuale Ivan Zatta, in seguito divenuto Ivan Zatta Towers s.r.l. Unipersonale, chiedendo – previo accertamento, ai sensi dell'art. 2598 o dell'art. 949 c.c., che la postazione realizzata dal convenuto, autorizzata dal Comune, costituisse interferenza ai segnali (radiotelevisivi e di telefonia) trasmessi dalla propria torre, autorizzata sin dal 1990, ed impedimento dell'attività dell'attrice, violando il diritto al libero esercizio dell'attività d'impresa e al godimento della proprietà dell'impianto – l'ordine di abbattimento del manufatto altrui, nella parte eccedente in altezza il proprio, oltre al risarcimento del danno.

Esperito dalla stessa attrice regolamento preventivo di giurisdizione, con ordinanza del 19 febbraio 2019, n. 4888, le Sezioni unite hanno dichiarato la giurisdizione ordinaria, affermando il seguente principio di diritto: «*La controversia insorta fra soggetti privati in ordine all'interferenza nell'esercizio dell'attività commerciale di provider di infrastrutture di rete e per i servizi nel settore delle telecomunicazioni, nonché dell'attività di WISP (wifi internet), a causa della costruzione di un nuovo impianto per lo svolgimento della medesima attività, perché reso operativo a*

così breve distanza dal precedente (con un dislivello in altezza favorevole della nuova struttura) e tale da essere idoneo a interferire nelle trasmissioni della stazione già attiva in quello stesso luogo, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, quando si faccia valere non l'illegittimità del provvedimento rilasciato all'altro imprenditore, vuoi per la costruzione dell'impianto vuoi per il suo esercizio come emittente autorizzata, ma soltanto la situazione di fatto, connotata dall'interferenza tra le postazioni concorrenti, tale da ostacolare la specifica attività d'impresa svolta dalla ricorrente e la stessa piena idoneità dell'impianto a trasmettere via etere».

Con la sentenza del 12 marzo 2022, n. 179, il Tribunale di Belluno ha accolto parzialmente le domande proposte, accertando che la struttura edificata dalla convenuta costituisce interferenza e impedimento all'attività dell'attrice, non lecita sotto il profilo della concorrenza, ordinando *«l'abbattimento della parte di manufatto edificato dal convenuto che eccede in altezza e costituisce ingombro all'attività di trasmissione degli impianti che irradiano il segnale dalla postazione dell'attrice sita sul Monte Roncone»*, mentre ha respinto la domanda risarcitoria per la mancata prova del danno patito. Con ordinanza del 25 gennaio 2023, la Corte d'appello di Venezia ha sospeso l'esecuzione della sentenza, atteso che l'ordine con essa impartito non permetteva di individuare la porzione di torre da abbattere.

Quindi, la Corte d'appello di Venezia, rinnovata la c.t.u., con sentenza del 20 dicembre 2024, n. 2245, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ordinato alla Ivan Zatta Towers s.r.l. Unipersonale *«l'abbattimento del traliccio da quest'ultima edificato sul Monte Roncone limitatamente alla parte eccedente l'altezza di 25 metri come meglio indicata nella rappresentazione grafica e fotografica riportata»*.

Ha argomentato la corte territoriale, per quanto ancora rileva, come segue:

a) sulla base degli accertamenti svolti mediante la consulenza tecnica d'ufficio, in punto di fatto risulta che:

- la D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C., in virtù dell'autorizzazione rilasciata nel 1990 ad operare come *provider* di infrastrutture di rete e servizi nel settore delle telecomunicazioni, ha costruito l'impianto che subisce le interferenze;

- dalla base documentazione depositata sia in primo grado che in appello risulta l'esistenza di un importante progetto per espandere la rete di telefonia mobile della D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C.;

- l'impianto della Ivan Zatta Towers s.r.l. Unipersonale si trova a 110 metri di distanza e la società non ha scelto di adeguarsi all'altezza del ripetitore, già presente, della R.A.I., pur potendo accorgersi degli ostacoli creati alle trasmissioni del preesistente traliccio di controparte; la costruzione dell'impianto della Ivan Zatta Towers s.r.l. Unipersonale è avvenuta a confine dell'unico mappale, per il quale controparte non aveva una servitù *altius non tollendi*; essa non ha dimostrato l'impossibilità tecnica di erigere il traliccio in un altro punto del Monte Roncone e non ha confutato la possibilità di allineare il suo traliccio a quelli del concorrente e della R.A.I., che coesistono senza problemi da diversi anni; il manufatto eretto dalla Ivan Zatta Towers s.r.l. determina un ostacolo alle trasmissioni provenienti dal traliccio della controparte per l'interferenza dei segnali, verificata in base al criterio oggettivo delle c.d. zone di Fresnel cui fa riferimento la comunità scientifica, parametro non contestato nella sua validità;

b) tale interferenza costituisce violazione dell'art. 2598 c.c., norma che tutela non solo l'attività attualmente svolta dall'imprenditore, ma anche le sue possibilità di sviluppo, purché oggettivamente prevedibili, essendo sufficiente la potenzialità o il pericolo di un danno; pertanto, la Ivan Zatta Towers s.r.l. Unipersonale, erigendo il proprio traliccio in modo da oscurare fisicamente quello preesistente, ha compiuto un atto di concorrenza sleale, posto che:

- un imprenditore che intende entrare sul mercato in diretta concorrenza con altri può offrire prestazioni a condizioni più vantaggiose per attrarre la clientela, ma non può materialmente ostacolare i concorrenti, impedendo loro di continuare lo svolgimento delle proprie attività, né vale il principio della liceità dell'apertura di un'attività commerciale analoga a quella di altri in mancanza di norme che pongono restrizioni al commercio;

- l'eccepta nullità del contratto di locazione stipulato dalla D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C. col terzo, in quanto non registrato, non la priva della disponibilità del sito della Val Martina e della legittimazione a far valere la

violazione dell'art. 2598 c.c. (o dell'art. 949 c.c.): ciò, sia perché il contratto non prevede il pagamento di un canone e non è qualificabile come locazione, ma come comodato, la cui omessa registrazione può al più determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa tributaria, sia perché conta solo che l'appellata abbia l'effettiva disponibilità dell'area, accertata sin dalla c.t.u. svolta in primo grado, sia, infine, perché l'appellante non ha un interesse concreto a far valere la nullità del contratto, posto che non avrebbe essa comunque la titolarità del diritto di utilizzare il fondo;

- non rileva la proposta conciliativa della Ivan Zatta Towers s.r.l. Unipersonale di ospitare sul proprio traliccio i ripetitori della torre della D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C., in quanto ciò determinerebbe la cessazione dell'attività della controparte, dato che gli affittuari stipulerebbero i contratti direttamente con il proprietario della struttura;

c) sul piano tecnico, ha escluso, secondo gli accertamenti peritali, la possibilità di misure alternative alla demolizione parziale del traliccio della Ivan Zatta Towers s.r.l. al fine di eliminare l'ostruzione del segnale proveniente dalla torre della D.E.R.T., posto che: il traliccio della Ivan Zatta Towers s.r.l. è attualmente libero di antenne di trasmissione/ricezione nella facciata sud-ovest, che è quella interessata dalle trasmissioni verso Val Martina e l'ingombro determinato dall'installazione di antenne in quella direzione determinerebbe interferenze al primo ellissoide di Fresnel; la Ivan Zatta Towers s.r.l. non ha mai dichiarato la propria disponibilità a rinunciare all'installazione di antenne e ripetitori, per evitare di rendere inutile la collocazione del palo altrui in un altro punto, né a farsi carico delle spese dello spostamento, che non posso essere addossate a chi ha subito la violazione; la soluzione proposta dal c.t.u., consistente nell'abbassamento del traliccio della Ivan Zatta Towers s.r.l., consente alla D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C. di utilizzare pienamente il suo traliccio e non sacrifica in misura eccessiva la posizione della Ivan Zatta Towers s.r.l., che potrà utilizzare per la sua attività una comunque significativa porzione della torre attuale.

Ha, quindi, accertato la concorrenza sleale posta in essere dalla Ivan Zatta Towers s.r.l., per avere fisicamente ostacolato la D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C. nello svolgimento della propria attività economica, ed ha disposto, ai sensi dell'art. 2599 c.c., l'abbattimento del traliccio Zatta, nella misura indicata dal c.t.u.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso la soccombente, sulla base di otto motivi, cui resiste con controricorso l'intimata. La ricorrente ha depositato, altresì, la memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – L'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata indicazione del nome del legale rappresentante nell'epigrafe del medesimo è infondata, risultando tale indicazione e qualità nella procura allegata all'atto. La doglianza circa la mancanza della «*stessa indicazione che la società agisce in persona del rappresentante legale*» si appunta, dal suo canto, su un elemento radicalmente irrilevante, dal momento che nel sistema le società agiscono per mezzo delle persone fisiche.

2. – Ancora in via pregiudiziale, va disattesa la richiesta di declaratoria di nullità della sentenza impugnata per insussistenza in sé di qualsiasi atto di concorrenza sleale, avanzata in memoria dalla ricorrente, per essere intervenuta nelle more l'emissione del d.P.R. 25 giugno 2025, a decisione del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla controparte: ed invero, l'oggetto della presente controversia attiene al compimento di atti di concorrenza sleale, i quali restano configurabili, *in thesi*, anche se la «*assegnazione delle frequenze di cui la ricorrente [D.E.R.T. n.d.r.] è titolare, che riguardano reti ad uso collettivo non soggette a diritto d'uso, avvenendo a titolo oneroso, non può determinare in suo favore il diritto alla protezione da interferenze causate da impianti o tralicci limitrofi, come invece avverrebbe nel caso di frequenza soggetta a autorizzazione ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 259/2003 (ora art. 58, co. 2 lett. d) del d.lgs. n. 204/2021*», come si legge nel parere del Consiglio di Stato a fondamento del rigetto del ricorso straordinario.

Deve, dunque, procedersi all'esame del ricorso.

3. – Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., per avere la sentenza impugnata ritenuto sussistente un progetto della controparte, volto ad espandere la rete

di telefonia mobile nel massiccio del Grappa, quando invece nessun progetto di tal fatta esisteva, onde la corte non avrebbe potuto reputare in atto una c.d. concorrenza potenziale.

Il motivo è inammissibile, palesando l'intento di riproporre in sede di legittimità un accertamento di fatto, relativo all'esistenza di un progetto espansivo di controparte.

4. – Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., 324 e 329 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata ritenuto ormai formatosi il giudicato con riguardo all'accertamento del primo giudice circa l'assenza di progetti della controparte per lo sviluppo della telefonia mobile.

Il motivo è inammissibile, ai sensi dell'art. 360-*bis*, n. 1, c.p.c.

Costituisce principio consolidato, derivante direttamente dal sistema della legge, che il giudicato interno non si determina sul *fatto*, ma su una *statuizione* minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia (fra le altre, Cass. 14 dicembre 2024, n. 32563; Cass. 19 ottobre 2022, n. 30728; Cass. 17 aprile 2019, n. 10760; Cass. 8 ottobre 2018, n. 24783; Cass. 16 maggio 2017, n. 12202).

Ne deriva che l'appello, formulato con riguardo alla controversia nel suo insieme, come palesato anche dalle difese svolte in quella sede dall'appellata, ha riproposto come oggetto di cognizione l'intera questione portata dalla statuizione contenuta nella sentenza di primo grado.

5. – Con il terzo motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 345, comma 3, c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto l'esistenza del predetto progetto espansivo della D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C., con riguardo alla rete di telefonia mobile, sulla base della documentazione depositata solo in grado d'appello.

Il motivo è manifestamente infondato, risultando dalla motivazione della sentenza impugnata che la Corte d'appello ha posto a base della propria decisione tutti i documenti in atti, non sussistendo nemmeno elementi per reputare decisivi, al fine del suo convincimento sul punto, la mera documentazione depositata in grado di appello.

6. – Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1418 c.c. e 1, comma 346, l. n. 311/2004, per avere la corte territoriale respinto l'eccezione di nullità del contratto di locazione del sito della Val Martina per omessa registrazione dell'atto: infatti, si tratta di locazione e non di comodato, ma comunque la norma citata assoggetta a registrazione tutti i contratti che costituiscono diritti relativi di godimento, la disponibilità dell'area rileva solo se deriva da titolo giuridicamente valido e la nullità per mancata registrazione è invocabile da chiunque vi abbia interesse. Dunque, la controparte non ha legalmente dimostrato in sede processuale di avere la materiale disponibilità del sito della Val Martina.

Il motivo è inammissibile.

L'accertamento di fatto circa la disponibilità materiale dell'area non è suscettibile di essere inficiato dal motivo in esame, che si appunta sulla qualificazione del contratto, ma non è idoneo a confutare la ritenuta concreta possibilità della società di realizzare il suo progetto imprenditoriale.

7. – Con il quinto motivo, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 113 c.p.c., artt. 4, 50, 58, e 59 d.lgs. n. 207/2021, art. 34, comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per eccesso di potere giurisdizionale, avendo la corte territoriale disposto l'abbattimento del traliccio: tuttavia, le disposizioni del Codice delle comunicazioni elettroniche chiariscono che competenti al riguardo sono solo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Ministero delle imprese e del made in Italy. Dunque, la Corte d'appello di Venezia ha errato nell'ingerirsi, con l'assunzione di provvedimenti, nella materia della interferenze tra apparati di trasmissione, facoltà che la legge riserva in via esclusiva alla pubblica amministrazione designata, incorrendo anche nella violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a., secondo cui in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.

Il motivo è infondato.

Va premesso che il Collegio reputa di non rimettere la causa alle S.U., pur in presenza di una questione di giurisdizione, perché, ai sensi dell'art. 374, comma 1, ultima parte, c.p.c., le sezioni semplici della Corte di cassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni unite, quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principî informativi, suscettibili di rappresentare una guida orientativa per le sezioni semplici (*e multis*, Cass. 17 marzo 2025, n. 7152; Cass., sez. un., 19 gennaio 2022, n. 1599; Cass. 16 febbraio 2010, n. 3548; Cass. 30 gennaio 2007, n. 1947; Cass. 8 luglio 2004, n. 12561).

E del caso specifico, nella vicenda in esame, le Sezioni unite della S.C. si sono già direttamente occupate con l'ordinanza Cass., sez. un., 19 febbraio 2019, n. 4888, adite con regolamento di giurisdizione, al fine di far dichiarare che spetta al G.O. conoscere e pronunciarsi sulle domande, da essa proposte avanti al Tribunale di Belluno. In tal ordinanza, le Sezioni unite (richiamando anche i precedenti di Cass., sez. un., 17243/2012; n. 17465/2009; sez. un., n. 22647/2007; n. 20610/2017; n. 15361/2015) hanno osservato che la ricorrente non ha affatto introdotto una lite in materia di pubblici servizi o di provvedimenti amministrativi sulla materia delle comunicazioni elettroniche, o riguardante l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, ma ha proposto un'azione di concorrenza sleale, senza interferenze con i provvedimenti amministrativi, restando perciò del tutto inapplicabile l'art. 133, lett. m), d.lgs. n. 104/2010.

E tale statuizione ha espressamente considerato, accanto alla domanda di accertamento della condotta illecita, proprio la richiesta di emanazione, da parte del giudice ordinario, di abbattimento del manufatto, nella parte eccedente in altezza quella propria perché costituente ingombro all'attività di trasmissione.

Va confermato in questa sede come l'oggetto del presente giudizio, pertanto, non crei alcuna interferenza con i provvedimenti amministrativi rilasciati alla parte convenuta, né in sede edilizia, né in materia di esercizio degli impianti di trasmissione elettronica del segnale di comunicazione ed attribuzione di frequenze.

8. – Con il sesto motivo, la ricorrente censura la violazione e falsa applicazione degli artt. 37 e 113 c.p.c., degli artt. 43, 44 e 51 d.lgs. n. 207/2021, degli artt. 12 e 44 d.P.R. n. 327/2001, per eccesso di potere giurisdizionale, avendo la corte territoriale disposto l'abbattimento del traliccio fino all'altezza stabilita dal c.t.u., sebbene tale manufatto costituisca un'opera di urbanizzazione primaria. Sostiene che le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, tra cui le torri ed i tralicci destinati ad ospitare apparati radio-trasmittenti, «*sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori, e ad esse si applica la normativa vigente in materia*» (art. 43, comma 4, d.lgs. n. 207/2021) e che «*gli impianti di reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico, quelli esercitati dallo Stato e le opere accessorie occorrenti per la funzionalità di detti impianti hanno carattere di pubblica utilità, ai sensi degli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327*» (art. 51 d.lgs. n. 207/2021). Pertanto, la Corte d'appello non poteva ordinare la demolizione parziale del traliccio, poiché tale potere esorbitava dai limiti della giurisdizione ordinaria.

Orbene – premesso che, al pari del precedente motivo, la questione non va rimessa alle S.U. essendo di agevole definizione, ed altresì che la controricorrente sottolinea la distinzione tra infrastrutture passive e attive di comunicazione elettronica, senza sovrapposizione tra le rispettive procedure autorizzative – la censura è inammissibile, in quanto nuova, non risultando mai proposto il tema nel precedente grado: noto essendo che, ove una determinata questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l'onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l'avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla corte di cassazione di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (*e multis*, Cass. 18 ottobre 2024, n. 27088 e Cass. 9 novembre 2020, n. 25084, non massimate; Cass. 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass. 28 luglio 2008, n. 20518).

9. – Con il settimo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 113 c.p.c., 83 e 84 d.lgs. n. 207/2021, per avere la corte territoriale reputato «*l'irrelevanza*» della proposta della Ivan Zatta Towers s.r.l.

Unipersonale di ospitare le antenne della torre della controparte sul proprio traliccio: sebbene la proposta mirasse, in buona fede, ad evitare ogni problema di collegamento tra il traliccio della D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C. di Monte Roncone e l'erigenda postazione della Val Martina e fosse del tutto coerente con la normativa settoriale.

Infatti, proprio l'Autorità può imporre alle imprese l'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture, ivi comprese le torri, qualora, *«considerata l'analisi di mercato, l'Autorità concluda che il rifiuto di concedere l'accesso o l'imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d'accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell'interesse dell'utente finale»* (l'art. 83 cit.), e la stessa Autorità *«può imporre alle imprese: a) di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale; (...) c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso; (...) g) di consentire la coibitazione o altre forme di condivisione associata degli impianti»* (art. 84 cit.).

Inoltre, con l'ottavo motivo, la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 TFUE, 41 Cost., 2598 e 2599 c.c., 3 e 65 del d.lgs. n. 207/2021, per avere la corte territoriale disposto l'abbattimento del traliccio Zatta fino all'altezza di 25 metri, dagli originari 75, sul presupposto che la futura eventuale installazione di antenne sulla facciata sud-ovest del traliccio determinerebbe *«interferenze al primo ellissoide di Fresnel»* e stimando lo spostamento di 20-23 metri dell'edificanda struttura della D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C. misura insufficiente a risolvere il problema delle interferenze.

In tal modo, secondo la ricorrente, è mancato l'accertamento effettivo dell'atto di concorrenza sleale, in quanto il giudice del merito ha ommesso di valutare la possibilità per D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C. di realizzare la propria infrastruttura in Val Martina con uno spostamento anche maggiore di 20-23 metri all'interno della stessa proprietà, il che avrebbe escluso, nella stessa prospettazione del giudice di secondo grado, la sussistenza di una concorrenza sleale.

Invece, tutta la disciplina di materia è fortemente orientata a garantire la sussistenza di un mercato liberamente accessibile agli operatori, ai sensi degli artt. 101 e 102 TUF e 41 Cost., mentre quanto statuito finisce per favorire lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante, che limitare lo sbocco altrui sul mercato. La Ivan Zatta Towers s.r.l. Unipersonale è stata sanzionata in maniera così pesante, a fronte di un'interferenza calcolata con metodologia del tutto empirica (teoria delle zone di Fresnel), senza previamente acclarare in modo univoco ed oggettivo che la D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C. non avesse altre alternative per realizzare utilmente la propria postazione in Val Martina (o negli immediati dintorni).

Così facendo, la Corte d'appello ha, di fatto, ribadito la posizione di ingiustificato privilegio della D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C. nelle trasmissioni su Monte Roncone, perché l'aver condannato la Zatta a portare il traliccio dagli esistenti 75 metri a soli 25 metri di altezza comporta che il traliccio perda completamente il suo "significato" tecnologico.

9.1. – I due motivi, che possono essere trattati insieme per la loro stretta connessione, sono fondati.

9.2. – La violazione dell'art. 2598, n. 3, c.c., come delle altre disposizioni richiamate, è dedotta dalla ricorrente sotto il profilo dell'insussistente integrazione della fattispecie normativa, alla stregua delle condotte delle parti, come emergono dagli atti e sono state accertate, in modo non ripetibile in sede di legittimità, dalla corte territoriale.

In particolare, la ricorrente lamenta che proprio la pretesa di controparte finisca per attuare il fine di espellere, o addirittura impedire l'ingresso, sul mercato della concorrente, garantendo alla prima una posizione di ingiustificabile privilegio.

Essa si duole, al riguardo, del fatto che la Corte d'appello non abbia dato peso decisivo – nel giudizio di sussunzione della condotta della Ivan Zatta Towers s.r.l. Unipersonale, consistita nella costruzione e nel mantenimento del suo traliccio, nella fattispecie ex art. 2598, n. 3, c.c., quale atto non conforme ai principî della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda – alle circostanze, pur risultanti dagli atti, per cui: la Ivan Zatta Towers s.r.l. Unipersonale si era comunque dichiarata disponibile ad ospitare le antenne della torre

della controparte sul proprio traliccio, così superando ogni problema di collegamento tra il traliccio della D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C. di Monte Roncone e l'erigenda postazione della Val Martina; la stessa D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C. potrebbe realizzare la propria infrastruttura in Val Martina con uno spostamento anche maggiore di 20-23 metri all'interno della stessa proprietà, in tal modo escludendo (nella stessa prospettazione del giudice di secondo grado) la sussistenza di una concorrenza sleale; l'abbattimento del traliccio Zatta fino all'altezza di 25 metri, dagli originari 75, le sottrae interamente ogni efficacia tecnologica; si avalla, in tal modo, una inaccettabile posizione di privilegio della controparte nelle trasmissioni su Monte Roncone.

9.3. – Com'è noto, le ipotesi di concorrenza sleale riconducibili alla previsione dell'art. 2598, n. 3, c.c., non sono specificamente determinate, contemplando qualsiasi comportamento dell'imprenditore che, nel danneggiare un altro concorrente, si ponga in contrasto con i principi della correttezza professionale.

Principi la cui concreta identificazione deve, però, essere di volta in volta operata sulla base di parametri desunti da altre norme o da ulteriori principi generali, rinvenibili nell'ordinamento, come in tutti i casi di clausole generali o concetti indeterminati, per la cui concretizzazione il giudice deve necessariamente esaminare e valutare l'ordinamento positivo, in un ideale "sistema".

Si tratta allora di stabilire se, ed eventualmente entro quali limiti ed in quali circostanze, possa definirsi contrario alla correttezza professionale il realizzare un traliccio, quale infrastruttura per le telecomunicazioni, dietro autorizzazione urbanistico-edilizia, ma comunque idoneo a porre in difficoltà i concorrenti che esercitano la medesima attività, in ragione delle interferenze che è idoneo a produrre; e se impedire sempre tale condotta possa finire, all'inverso, proprio per contrastare un mercato liberamente accessibile agli operatori, ai sensi degli artt. 101 e 102 TUFE e 41 Cost., favorendo all'opposto lo sfruttamento di una posizione dominante, impedendo lo sbocco altrui sul mercato.

Ora, a parte la necessità di rispettare le regole dettate quanto alla installazione di strutture e tralicci per le comunicazioni, ossia le torri TLC, su proprietà pubbliche o private (che non è in questione nel presente giudizio), occorre anzitutto osservare come la scelta di un imprenditore di entrare in un dato mercato settoriale, e, nello specifico, nel mercato dei servizi di telecomunicazione non possa, in via di principio, che essere considerata lecita, trattandosi di uno dei modi in cui si esplica la libertà d'iniziativa economica tutelata dall'art. 41, comma 1, Cost. Libertà che, è noto, non è assoluta, incontrando i limiti indicati nei due commi successivi del medesimo art. 41; ma resta il fatto che, per poter affermare la scorrettezza di un comportamento, bisogna che esso risulti incompatibile con regole o principi chiaramente posti dall'ordinamento e che siffatte regole o principi siano, per parte loro, riconducibili a quelle esigenze, solo con riferimento alle quali il menzionato art. 41, commi 2 e 3, Cost., consente di limitare la libertà d'impresa: l'utilità sociale, la salute, l'ambiente, la sicurezza, libertà e dignità umana.

La limitazione delle altrui attività sul mercato da parte di un'impresa concorrente integra gli estremi dell'art. 2598, comma 3, c.c., soltanto quanto attuata con tecniche illecite. Come questa Corte ha già precisato, va ribadito che *«la valutazione di eventuale scorrettezza di un dato comportamento (...) debba essere compiuta non nell'interesse dei mercanti, ma in quello del mercato. Occorre cioè aver riguardo a quel che nuoce o a quel che giova al buon funzionamento del mercato medesimo»* (Cass. 26 gennaio 2006, n. 1636; Cass. 7 luglio 2020, n. 2980).

9.4. – Le interferenze al primo ellissoide di Fresnel (dal nome di Augustin-Jean Fresnel, ingegnere e fisico francese vissuto nell'Ottocento), dedotte dalla D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C. come ragione di pregiudizio, si verificano, secondo la sentenza impugnata che riporta brani della c.t.u., quando ostacoli fisici penetrano nel volume di propagazione tra due antenne, causando diffrazione e sfasamento delle onde radio. Se un ostacolo blocca per oltre il 40% il raggio dell'ellissoide, si verifica un'interferenza che riduce significativamente l'intensità del segnale ricevuto. Essa si elimina, dunque, principalmente garantendo che tale zona sia libera da ostacoli (linea di vista radioelettrica o *LOS, Line of Sight*): in pratica, non è necessario liberare l'intero ellissoide, ma si considera sicuro un collegamento se almeno il 60% del raggio del primo ellissoide è privo di ostacoli.

L'installazione, in forza di regolare autorizzazione amministrativa, di un traliccio non distante da quello della D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C., che pur cagioni interferenza con le proprie trasmissioni, non può certo da sola bastare ad integrare la prova di un atto non conforme ai precetti di correttezza professionale tra imprenditori in concorrenza, e, dunque, una concorrenza qualificata non come lecita, ma senz'altro come sleale.

Se così fosse, significherebbe che la priorità cronologica della realizzazione di un tale *opus* da parte del primo imprenditore varrebbe automaticamente a conferirgli una intoccabile e privilegiata posizione sul mercato.

Ma ciò sarebbe contrario ai principi della libera concorrenza, della iniziativa economica privata e del necessario bilanciamento tra le rispettive posizioni degli imprenditori sul mercato.

9.5. – Essendo l'interesse delle parti mirato al settore delle comunicazioni, pur all'esito delle questioni proprietarie ed edilizie, non è eludibile l'esame del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*, frutto nel tempo di numerosi aggiornamenti.

Esso, dopo avere enunciato, tra i principi generali del settore, la tutela del diritto costituzionalmente garantito alla libertà di iniziativa economica ed al suo esercizio in regime di concorrenza, enuncia l'esigenza di garantire un accesso al mercato delle reti e servizi di comunicazione elettronica secondo criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità (art. 3, comma 1).

Il *Codice* richiama il concetto di concorrenza sul mercato dei servizi di telecomunicazione in numerose disposizioni (ben 87 occorrenze).

Ad esempio, all'art. 4, comma 1, lett. *b*) e *d*), pone, come obiettivo generale della disciplina delle reti, la promozione della concorrenza nella fornitura delle reti di comunicazione elettronica, «*compresa un'efficace concorrenza basata sulle infrastrutture*», e ciò anche garantendo i massimi vantaggi ai cittadini sulla base di una concorrenza efficace; e si fissa, al comma 5, lett. *d*), il compito per l'Autorità nazionale di regolamentazione e le altre Autorità competenti di promuovere investimenti efficienti e innovazione in infrastrutture nuove e migliorate, anche garantendo che qualsiasi obbligo di accesso tenga debito conto del rischio sostenuto dalle imprese che investono, e consentendo vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che richiedono accesso onde diversificare il rischio di investimento, assicurando nel contempo la salvaguardia della concorrenza nel mercato e del principio di non discriminazione.

Quanto, in particolare, alla installazione delle «*infrastrutture*» (torri, tralicci, ripetitori, stazioni radio), viene regolamentato il procedimento di autorizzazione all'installazione o all'ampliamento dell'impianto: con precise indicazioni con riguardo al «*limite emissivo assentibile*» per singolo richiedente, che va calcolato «*tenuto conto dei principi di equa ripartizione, effettività ed efficiente utilizzazione dello spazio elettromagnetico, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti*» (art. 44, comma 1-ter): in tal modo, viene imposta la regola della «*equa ripartizione*» dello spazio elettromagnetico.

Inoltre, si prevede, come regola generale, la possibile «*cubicazione e condivisione di infrastrutture*», attribuendo alle autorità competenti la facoltà di imporre la cubicazione o la condivisione degli elementi della rete e delle risorse correlate, «*al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e la pubblica sicurezza o di conseguire gli obiettivi della pianificazione urbana e rurale*», ivi compresi «*piloni, antenne, torri e altre strutture di supporto*» (art. 50), concetto ribadito quando si fissano le condizioni per i diritti d'uso individuali dello spettro radio: ove si prevede sia che le condizioni associate ai rinnovi dei diritti d'uso dello spettro radio «*non devono offrire vantaggi indebiti a coloro che sono già titolari di tali diritti*», sia che, nello stabilire le condizioni, si può anche prevedere «*la condivisione delle infrastrutture passive o attive che utilizzano lo spettro radio o lo spettro radio stesso*» e simili accorgimenti (art. 60); nonché, specificamente, nella disciplina dell'accesso al settore, quando all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si attribuisce il potere di imporre «*obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive*» o addirittura, ove necessario, «*obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive*» (art. 72, che si preoccupa pure di indicare i parametri di riferimento per l'uso di un tale potere: «*L'Autorità tiene conto dei seguenti fattori: a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l'Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali; b) l'uso efficiente dello spettro radio; c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni; d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi; e) l'innovazione tecnologica; f) l'esigenza superiore di sostenere l'incentivo dell'operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l'infrastruttura*»).

Ciò mostra che, per esigenze di congruo utilizzo delle risorse comuni, è adottato il principio cardine della condivisione.

Tutta la regolamentazione dell'analisi di mercato e del significativo potere di mercato, di cui al Capo III della normativa, conferma il rilievo della tutela della concorrenza, con riguardo alle imprese che dispongono di un significativo potere di mercato e di una posizione dominante («*ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori*»).

La regolamentazione del settore, dunque, mira a garantire un proporzionato bilanciamento degli interessi ed un'equa distribuzione delle possibilità fra gli operatori.

9.6. – Orbene, tali criteri – ivi dettati per la P.A. – non possono che essere considerati anche dal giudice civile, ove si trovi, sul piano dei rapporti interprivati, a decidere in ordine a simili controversie.

Si può, invero, senz'altro convenire sul fatto che la gestione e l'installazione dei tralicci per le comunicazioni (*torri TLC*) rappresentano un ambito cruciale per la concorrenza nel settore delle telecomunicazioni e che la loro disponibilità influisce direttamente sulla capacità degli operatori di competere nel mercato.

Proprio per tali ragioni, così, è stata prevista la menzionata condivisione delle infrastrutture (*Tower Sharing*), al fine di favorire la concorrenza e ridurre l'impatto ambientale.

Per analoga ragione, sempre più spesso la proprietà dei tralicci è separata da quella degli operatori, competendo a società specializzate nella gestione delle infrastrutture (*TowerCo*), situazione che facilita l'ospitalità di più operatori sullo stesso traliccio.

9.7. – Tuttavia, la corte territoriale non ha fatto corretta applicazione della norma che sanziona la concorrenza sleale tra imprese, di cui all'art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., alla luce dei principî della libera concorrenza, della iniziativa economica privata e del necessario bilanciamento tra le rispettive posizioni degli imprenditori sul mercato.

Invero, alla luce delle regole del settore, occorre concludere che la sentenza impugnata non ha correttamente applicato i principî détti, laddove: a) non ha considerato che non sussiste una posizione esclusiva della D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C. circa l'insediamento di impianto sul Monte Roncone, ma occorresse piuttosto provvedere al temperamento delle posizioni dei diversi imprenditori; b) ha negato rilievo alla proposta della società Zatta, che si è dichiarata disponibile ad ospitare, senza costi, sul proprio traliccio i ripetitori della torre D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C., sol perché formulata in via conciliativa (mentre ciò era semmai un punto a merito) e sol perché sarebbe necessario fermare l'accordo in un regolamento contrattuale apposito; c) qualora le perplessità a tale soluzione fossero mantenute (per il fatto che, osserva la Corte d'appello, «*non si comprende per quale motivo gli operatori radiofonici e di telefonia mobile dovrebbero continuare a pagare un canone all'appellata per poter utilizzare la torre dell'appellante (è intuitivo che, quanto meno nel medio-lungo periodo, gli affittuari stipulerebbero i contratti direttamente con il proprietario della struttura)*»), non ha considerato altre soluzioni più conformi alle regole sull'accesso alle infrastrutture, ad esempio valutando la possibilità per la D.E.R.T. s.a.s. di Sbeghen Rino & C. di realizzare utilmente la propria postazione in Val Martina o negli immediati dintorni, ossia, secondo gli accertamenti del c.t.u., realizzando l'opera con uno scostamento di 20-23 metri rispetto all'asse intercorrente tra i tralicci di Monte Roncone, o anche oltre se necessario, così evitando l'ostacolo alle trasmissioni.

Al giudice del merito, nel valutare se sussista la denunciata violazione delle regole codicistiche sulla concorrenza leale tra imprenditori, compete – alla luce delle norme sulla concorrenza nel settore poste dalle leggi speciali – di vagliare le rispettive condotte tenute dalle parti nella ricerca di una soluzione, che tenga conto dei principî della libera concorrenza e della condivisione del sito come fruibile al maggior numero di operatori, che siano, nel contempo, capaci di restare sul mercato del settore, con la facoltà di considerare in capo ad entrambe le parti in conflitto, al fine del migliore sfruttamento del sito che la normativa vuole assicurare, la possibilità di accettare limiti alla propria attività, per garantirne la pacifica e corretta coesistenza.

10. – Deve essere enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di concorrenza fra imprenditori, la limitazione delle altrui attività sul mercato da parte di un'impresa concorrente integra gli estremi dell'art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., soltanto qualora attuata con tecniche illecite, che non possono consistere nella mera limitazione, mediante la

propria attività regolarmente autorizzata sul piano amministrativo, alla situazione di fatto altrui; ne consegue che allorché il sistema normativo, come avviene nel settore delle telecomunicazioni in forza del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*, sia particolarmente proteso a garantire un'ampia concorrenza sul mercato che si vuole liberamente accessibile agli operatori, ai sensi degli artt. 101-102 TUF e 41 Cost., è necessario che, nella controversia tra privati imprenditori, il giudice ordinario – al fine di non impedire l'ingresso sul mercato di altri concorrenti e non consolidare posizioni di privilegio – valuti se anche condotte appropriate dell'imprenditore che si lamenta danneggiato possano favorire il contemperamento dei reciproci interessi sul mercato, trattandosi di un criterio generale che, pur dettato per la P.A., deve essere considerato anche dal giudice civile, ove si trovi, sul piano dei rapporti interpretati, a decidere in ordine a simili controversie ed a concretizzare la clausola generale del divieto di atti non conformi ai principi della correttezza professionale idonei a danneggiare l'altra azienda».

11. – In relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, perché provveda alla nuova valutazione degli elementi istruttori, alla stregua del principio enunciato.

Alla medesima si demanda pure la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il settimo e l'ottavo motivo di ricorso, disattesi gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa innanzi alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 maggio 2026.

Il Presidente

Mauro Di Marzio